



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, MAFFONI, TOTARO, URSO, ZAFFINI e BALBONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 2019

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di equiparazione ai partiti ed ai movimenti politici delle fondazioni, associazioni e comitati

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, meglio nota come legge « spazzacorrotti », è intervenuta, tra l'altro, sulla disciplina prevista sulla trasparenza dei partiti con l'intento di regolamentare il mondo delle fondazioni politiche rendendo più trasparente il tema del finanziamento alla politica.

Il comma 20 dell'articolo 1 del citato provvedimento ha modificato, dunque, il decreto-legge 149 del 2013 (recante la disciplina relativa all'abolizione del finanziamento pubblico, alla trasparenza e democraticità dei partiti), sostituendo il comma 4 dell'articolo 5 (recante norme per la trasparenza e la semplificazione) che prevede che « sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000

l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali ».

Alla luce della nuova previsione, dunque, la « contaminazione » della politica non investe più solo i soggetti che abbiano effettivi scambi di denaro con i partiti, bensì tutti quegli enti che abbiano nei propri organi direttivi (presidenti, consigli di amministrazione, consigli direttivi) persone che, nei dieci anni precedenti, abbiano avuto un qualsiasi coinvolgimento con la politica o con la pubblica amministrazione, non solo a livello parlamentare ma perfino nei consigli comunali (sindaci, assessori o, addirittura, semplici consiglieri); basta una sola persona, eletta nei dieci anni precedenti in qualsiasi comune italiano, con un incarico direttivo in un'associazione per etichettare l'associazione stessa come politica.

La novella ha ampliato dunque fortemente il numero delle realtà associative interessate (senza peraltro distinzioni né di natura dimensionale né di consistenza patrimoniale) e appare irragionevole e di difficile applicazione concreta; apprezzabile per le finalità, non ha infatti tenuto conto degli effetti estremamente gravosi e onerosi per un enorme numero di realtà associative in tutto il Paese che con la politica hanno poco o niente a che fare: allargare il parametro a tutti i politici eletti in assemblee elettive, addirittura anche a livello locale, negli ultimi dieci anni, rischia di coinvolgere un numero infinito di semplici associazioni sportive o di volontariato che vengono così equiparate ai partiti politici e su cui ricadranno da ora in

poi pesanti oneri amministrativi, procedurali, contabili e burocratici.

Una criticità non astratta che si riflette sul piano dell'adempimento dei dettagliati obblighi di pubblicità e rendicontazione previsti, che appaiono in larga parte non riferibili e non materialmente assolvibili da parte degli enti « non politici » (si pensi, ad esempio, all'obbligo - molto costoso - della certificazione da parte di una società di revisione esterna, all'obbligo di comunicazione alla Commissione per la trasparenza dei partiti politici presso la Camera dei deputati, a svariati obblighi di natura fiscale che, in caso di inadempienze, comportano non solo provvedimenti di natura amministrativa ma anche penali, fino al carcere per gli amministratori).

Se l'intento di rafforzare gli obblighi di trasparenza e rendicontazione previsti per fondazioni, associazioni e comitati politici, ovvero per quelle formazioni che spesso vengono utilizzate dai partiti politici per supportare la propria attività, a livello culturale o finanziario, è condivisibile, non si può però presumere *a priori* che chiunque abbia prestato il proprio servizio nelle istituzioni sia un potenziale corruttore e il solo fatto di assumersi responsabilità nel volontariato rischia di travolgere il mondo associativo che, ignorando la nuova norma, continuerebbe a comportarsi come prima, con il rischio di gravissime sanzioni.

Sebbene pubblicità e trasparenza siano principi posti a presidio del corretto svolgimento dell'attività politica e amministrativa, appare necessario temperare gli stessi con le esigenze di semplificazione manifestate ed espresse dai rappresentanti del terzo settore e di tutte quelle attività senza scopo di lucro, che, è bene ricordare, svolgono un ruolo fondamentale nel nostro Paese in termini di solidarietà e utilità sociale, rivestendo in molti casi uno strategico ruolo di

supporto per così dire « sussidiario » o in alcuni casi « suppletivo », rispetto all'attività dell'apparato amministrativo statale.

Anche volendo superare i dubbi, che pur affiorano, sul piano della tutela delle prerogative soggettive che la Costituzione pone a fondamento delle libertà fondamentali e del principio di solidarietà sociale, e del diritto di tutti cittadini di partecipare attivamente all'organizzazione sociale del Paese, nello specifico, la partecipazione, attuale o precedente, dei cittadini alla vita politica a livello territoriale e locale non può costituire un limite alla partecipazione alla vita associativa in una comunità, circostanza che invece emerge se dalla partecipazione di tali categorie soggettive a un'organizzazione sociale deriva una proliferazione di obblighi o adempimenti burocratici e procedurali i cui costi possono incidere, in alcuni casi e per le realtà associative minori, persino sulla stessa esistenza dell'organizzazione stessa.

Appare dunque necessario effettuare un'operazione di sintesi, temperamento e bilanciamento tra esigenze diverse ed entrambe legittime, che vedono da una parte la necessità di contrastare in modo netto e marcato ogni forma di corruzione facendo leva sui principi fondamentali di pubblicità e trasparenza, dall'altra però perseguire il principio di semplificazione e alleggerimento burocratico, contrastando gli effetti distorsivi e i limiti insiti in un approccio eccessivamente rigido che rischia di limitare la libertà di partecipazione attiva all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Con il presente disegno di legge si intende ovviare a tali criticità, riportando a ragionevolezza la norma limitando l'equiparazione ai partiti e movimenti politici solo a quelle fondazioni, associazioni e comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole da: « ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di » fino a: « in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, » sono soppresse.